

# COMUNE DI ARIZZANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 20

30.07.2013

---

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19.00 della sala riservata per le riunioni , regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri , si e' riunito in sessione ordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale:

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
1) CALDERONI Enrico (Sindaco)	X	
2) RAMONI Umberto	X	
3) FIGHETTI Alberto	X	
4) CERUTTI Luisa		X
5) MINESI Chiara		X
6) MININI Angelo	X	
7) BOSO Vittorio	X	
8) DELLA ROSSA Francesca		X
9) FERRARI Giorgio	X	
10) DELMONACO Elio		X
11) PELLEGRINI Filippo		X
12) GALANTI Gaetano	X	
13) CONIGLIO Lidia	X	
TOTALI	8	5

Assenti giustificati risultano essere i Signori: CERUTTI – MINESI – DELLA ROSSA – DELMONACO - PELLEGRINI

Assenti ingiustificati risultano essere i Signori:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, essa di avere applicazione nel Comune di Arizzano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà

di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco da atto che sono stati presentati dal Gruppo Consiliare di Minoranza della lista "Con il Paese per il Paese" una serie di emendamenti che devono essere discussi ed esaminati singolarmente e che qui si allegano.

Emendamento N. 1 il Sindaco propone il non accoglimento in considerazione del fatto che trattandosi di pertinenza e accessori, comprende le tipologie esplicitate nell'emendamento stesso ma che non esauriscono tutte le fattispecie e per evitare che l'Ufficio tributi del Comune non essendo prevista la tipologia nel regolamento, proceda alla tassazione.

- favorevoli n. 6 contrari n. 2 (Sigg.ri Galanti – Coniglio)

Emendamento N. 2 il Sindaco in linea di principio condivide il contenuto ma non attuabile non per volontà del Comune ma del Consorzio Obbligatorio di Bacino (gestore) propone il non accoglimento:

- favorevoli n. 6 contrari n. 2 (Sigg.ri Galanti – Coniglio)

Emendamento N. 3 il Sindaco ricorda l'iniziativa assunta da questo Comune di invito alla cittadinanza di adesione al progetto del compostaggio. Iniziativa che non fu condivisa da quasi tutta la cittadinanza. Per questo motivo pur apprezzando lo spirito dell'emendamento, non lo condivide perché potrebbe essere peggiorativo del risultato che si auspica e propone di rinviare la problematica esposta al fine di predisporre un apposito provvedimento da esaminare in un prossimo Consiglio Comunale e previo accordo con i Comuni confinanti (Bee, Premeno, Vignone)

Il Sindaco propone pertanto il rinvio che ottiene il seguente risultato:

- votazione favorevole unanime

Emendamento N. 4 il Sindaco precisa che le riduzioni proposte con l'emendamento sono previste nel regolamento per la concessione di contributi nel campo sociale. Sulla base delle delucidazioni il Sig. Galanti ritira l'emendamento.

Emendamento N. 5 il Sig. Galanti propone il ritiro dell'emendamento a seguito del ritiro dell'emendamento n. 4

Emendamento N. 6 Il Sindaco precisa che quanto emendato, è previsto nel Regolamento Generale delle Entrate e nel Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Il Sindaco propone il non accoglimento:

- favorevoli n. 6 contrari n. 2 (Sigg.ri Galanti – Coniglio)

Ultimata la discussione e votazione sugli emendamenti si continua nell'esamina della proposta di delibera;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Il Sindaco precisa che si procede alla votazione del regolamento nel suo complesso;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON VOTI favorevoli n. 6 astenuti n. 2 (Sigg.ri Galanti – Coniglio) contrari n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) Di non accogliere gli emendamenti presentati dal gruppo consiliare di minoranza della lista " Con il Paese per il Paese";

- 2) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 35 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva espressa nei modi di cui sopra che ottiene il seguente risultato:
  - favorevoli n. 6 astenuti n. 2 (Sigg.ri Galanti – Coniglio) contrari n. 0



**COMUNE DI ARIZZANO**  
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**SETTORE FISCALITA' LOCALE**

**Regolamento per l'istituzione e  
l'applicazione del tributo comunale  
sui rifiuti e sui servizi  
TARES**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2013**

**INDICE**

***Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI***

**Art. 1** – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**Art. 2** – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

**Art. 3** – SOGGETTO ATTIVO

## ***Titolo II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI***

**Art. 4** – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

**Art. 5** – SOGGETTI PASSIVI

**Art. 6** – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

**Art. 7** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

**Art. 8** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

**Art. 9** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

**Art. 10** – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

## ***Titolo III – TARIFFE***

**Art. 11** – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**Art. 12** – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

**Art. 13** – PIANO FINANZIARIO

**Art. 14** – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

**Art. 15** – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

**Art. 16** – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE

**Art. 17** – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

**Art. 18** – TRIBUTO GIORNALIERO

**Art. 19** – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

## ***Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI***

**Art. 20** – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

**Art. 21** – AGEVOLAZIONI

## ***Titolo V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI***

**Art. 22** – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

***Titolo VI – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI***

**Art. 23** – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

**Art. 24** –RISCOSSIONE

**Art. 25** – ATTIVITA' DI CONTROLLO

**Art. 26** – SANZIONI

**Art. 27** - INTERESSI

**Art. 28** – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

**Art. 29** – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

**Art. 30** – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

**Art. 31** – RISCOSSIONE COATTIVA

***Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

**Art. 32** – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

**Art. 33** – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

**Art. 34** – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**Art. 35** – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**



## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997.

Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

## **Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

## **Art. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, individuati al successivo art. 6.

Sono escluse dal tributo, oltre a tutti gli altri casi previsti nei successivi artt. 7,8 e 9:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

## **Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI**

Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle sole utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

**Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 6;
- b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva e alle tribune scoperte, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;
- c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso come da precedente art. 6 se antecedente a quella di fine lavori, purchè i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 (trenta giorni);
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.;
- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato;

- j) i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di rete, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art.9 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi previsti nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

<b>Categoria di attività</b>	<b>Riduzione</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnameria, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Parrucchieri, centri estetici	10%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano:

- a) ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23;

- b) a fornire il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.);

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solo esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al comma precedente (lettera b) e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **Art.10 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;
- la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta.

Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 23 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

### **TITOLO III**

#### **TARIFFE**

##### **Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

##### **Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo componente rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani normato al successivo art. 13, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art.13 – PIANO FINANZIARIO**

La determinazione delle tariffe del tributo avviene ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/11. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio stesso che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione, almeno 2 (due) mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano Finanziario comprende:

1. il programma degli investimenti necessari;
2. il piano finanziario degli investimenti;
3. la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
4. le risorse finanziarie necessarie;

Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

1. il modello gestionale ed organizzativo;
2. i livelli di qualità del servizio;
3. la ricognizione degli impianti esistenti;



4. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
5. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art.14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art.4 e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'occupazione, la detenzione oppure il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 23.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

In caso di presentazione della denuncia di chiusura oltre i termini di cui al successivo art. 23, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.25 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9.

#### **Art. 15 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente art.12.

Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

### **PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:**

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizioni che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art. 24, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, il tributo viene applicato come tariffa utente non residente.

### **PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:**

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizioni di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nelle dichiarazioni di cui al successivo art. 23 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, in mancanza e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

**Art. 16 - UTENZE NON DOMESTICHE - QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE**

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base delle categorie di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui al precedente art.12.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche); In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi, in quest'ultimo caso, sarà possibile attribuire categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.

Ai locali ad uso parcheggio coperto di qualsiasi categoria di utenza non domestica viene assegnata la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 19, che sarà scorporato e versato alla Provincia.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO**

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 50%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 16.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatre) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:

- a. per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
- b. occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;
- c. per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;

- d. per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
- e. per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;
- f. per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali non assimilati;

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compreso il tributo provinciale e la maggiorazione di cui ai successivi articoli.

**Art. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, escluso la maggiorazione di cui all'art. 22 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

## **TITOLO IV**

### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

## **Art. 20 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare;

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da dichiarazione rilasciata dal titolare e decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 21 – AGEVOLAZIONI**

Gli immobili di proprietà comunale sono esonerati dal pagamento dell'imposta in virtù della corrispondenza fra soggetto attivo e passivo.

L'esenzione verrà finanziata con risorse di bilancio esterne alla TARES.

Il relativo costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **TITOLO V**

### **MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

## **Art. 22 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Alla maggiorazione di cui sopra si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs.n.504/92.

La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO VI**

### **DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI**

#### **Art. 23 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

La dichiarazione dev'essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli altri uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contra-

rio la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) Il Codice Fiscale;
- c) Per le utenze non domestiche: la Partita IVA;
- d) Se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- g) Il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione....);
- h) Il numero degli occupanti, per le utenze domestiche così come già specificato al precedente art. 15;
- i) Per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente art. 16;
- j) L'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- k) Gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
- l) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- m) L'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
- n) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- o) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- p) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- q) Le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- r) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- s) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- t) Planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;
- u) Documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;.



La dichiarazione può prevedere l'indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica/PEC.

Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.

La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata accompagnata da copia del documento di identità.

Il Comune, nel caso di consegna a mano rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.

Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se più favorevole.

In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 25.

I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della TARSU sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

## **Art. 24 – RISCOSSIONE**

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo:

- in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti ai successivi art. 25 e 26.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro n. 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica, salvo la possibilità di dilazionare il pagamento nel caso si verificano le condizioni di cui al successivo art. 29.

## **Art. 25 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.

#### **Art. 26 – SANZIONI**

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al **100%** del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al **50%** del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di **€ 100,00**;

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 27 – INTERESSI**

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti articoli, si applicano gli interessi moratori.

La misura degli interessi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale aggiuntivo di differenza rispetto al saggio di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi di cui al presente articolo devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 28 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 per anno d'imposta. La somma sopra riportata si intende comprensiva di maggiorazione e di tributo provinciale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, il Comune, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Tali disposizioni non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 29 – DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari di cui al precedente art. 24 così come negli avvisi di accertamento di cui al precedente art. 25, compreso maggiorazione, tributo ambientale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nel caso di comprovate necessità finanziarie dello stesso, la rateizzazione del pagamento secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 non è concessa nessuna rateizzazione;
- da e 101,00 ad € 5.000,00 n. 6 (sei) rate bimestrali;
- oltre € 5.000,01 massimo 10 (dieci) rate bimestrali;

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, su apposito modulo messo a disposizione del Comune, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi come da precedente art. 27.

### **Art. 30 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dall'art. 27, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procederà al rimborso spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad € 5,00.

### **Art. 31 – RISCOSSIONE COATTIVA**

In mancanza dell'adempimento degli avvisi di accertamento di cui al precedente artt. 25-26, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU/TIA.

### **Art. 33 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola "COUB VCO", continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale o della TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 35 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013**

Per l'anno 2013 le prime n. 2 (due) rate avranno come scadenza il 31 agosto 2013 e il 30 ottobre 2013 e sono da intendersi, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) quali acconto da scomputarsi ai fini della determinazione dell'ultima rata a titolo di TARES e potranno anche essere versate in un'unica soluzione al 31 agosto con le modalità previste sull'avviso di pagamento pre-compilato che sarà inviato ai contribuenti, mentre per la rata a conguaglio con scadenza dicembre 2013 seguirà apposito avviso di pagamento.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuata in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni ed interessi; detta maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata a saldo del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. 201/11.

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 componenti

## ALLEGATO 2

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)






# Consiglio Comunale di Arizzano

(VB)

Gruppo di minoranza

*Con il paese per il paese*



Arizzano, 29 luglio 2013

Egr. Sig. Sindaco  
Presidente del Consiglio Comunale  
Arizzano

**Oggetto:** Proposta di **emendamenti** all'OdG. del C.C. del 29/07/2013: *Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S.*

Il gruppo di minoranza *Con il paese per il paese*, in riferimento all'OdG in oggetto, propone i seguenti emendamenti che trovano riscontro nel documento "Prototipo di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - di seguito indicato come Prototipo - e nelle norme di legge in esso richiamate.

([http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Fiscalita\\_locale/Tares.htm](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Tares.htm))

## **Emendamento n.1**

### **Art.4 c.2**

alla lettera a) aggiungere quanto specificato all'Art. 6 c.3 lettera a) del Prototipo:

*quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.*

alla lettera c) aggiungere quanto specificato all'Art. 6 c.3 lettera b) del Prototipo:

*come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune*

## **Emendamento n.2**

### **Art.12**

come ultimo comma di questo articolo inserire il c.4 dell'Art.14 del Prototipo:

*E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura*

*[alternativa1] percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del ...% e un massimo del ...%;*

*[alternativa2] percentuale, compresa tra il ...% e il ...%, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;*

*[alternativa3] percentuale compresa tra il ...% e il ...%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).*



### **Emendamento n.3**

#### **Art.20**

come penultimo comma di questo articolo inserire il c.3 dell'Art.23 del Prototipo:

*Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del ...%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il ... dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.*

### **Emendamento n.4**

#### **Art.21**

come ultimo comma di questo articolo inserire l'Art.27 del Prototipo:

1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*
  - a) *.... : riduzione del ...% nella parte fissa e nella parte variabile;*
  - b) *.... : riduzione del ...% nella parte fissa e nella parte variabile;*
2. *Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*  
*Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.*

### **Emendamento n.5**

Dopo l'Art. 21 inserire come Art.21bis l'Art.28 del Prototipo:


*Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.*

### **Emendamento n.6**

Dopo l'Art. 25 inserire come Art.25bis l'Art.40 del Prototipo:

- Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.*
2. *Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
  3. *Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.*
  4. *Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.*

Con osservanza,



Gaetano Galanti  
(capogruppo)



Lidia Coniglio

IL PRESIDENTE  
F.to CALDERONI Enrico

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to RAMONI Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALMIERI dr. Ugo

---

Annotato, per gli effetti del 5<sup>a</sup> comma dell'art. 153 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, l'impegno di spesa di  
€ \_\_\_\_\_ al cap. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_:

Data, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

---

Publicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il 09.08.2013 e vi rimarrà per  
quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALMIERI dr. Ugo

Dalla Sede Municipale li 09.08.2013

---

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale li 30.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MORANDI Milena

---

La presente è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla sua  
pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Palmieri Dr. Ugo)

---

